

**Ente Ospedaliero Specializzato in
Gastroenterologia
"Saverio de Bellis"**

*Istituto Nazionale di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico
Ente di diritto pubblico D.M. del 31-3-1982
C.F. - P.IVA: 00565330727*

via Turi, 27 70013 Castellana Grotte - Bari



ISTITUTO CERTIFICATO EN UNI ISO 9001:2000 n°IQ-1208-14

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA

TRA

L'Ente Ospedaliero Specializzato in Gastroenterologia "Saverio de Bellis" - IRCCS, Ente di Diritto Pubblico D. M. del 31 marzo 1982, con sede legale in via Turi 27, 70013 Castellana Grotte (BA), Codice Fiscale e Partita IVA 00565330727, d'ora in poi denominato IRCCS "S.de Bellis", rappresentato dal Dott. Nicola Pansini, nato a Bari il 21.03.1953, nella sua qualità di Direttore Generale, autorizzato alla stipula del seguente atto giusta delibera n.6 del 09 agosto 2012 del Consiglio di Indirizzo e Verifica dell'Ente Ospedaliero "Saverio de Bellis".

E

L'Istituto di Biomembrane e Bioenergetica (IBBE) del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), di seguito denominato "IBBE- CNR", con sede in Bari, Via Amendola 165/A, nella persona del Direttore, Prof. Graziano Pesole, nato a Bari il 02.01.1959, domiciliato per la sua carica presso la sede

PREMESSO

CHE il Ministero della Salute- direzione generale della ricerca sanitaria e biomedica e della vigilanza sugli enti, giusta Convenzione tra le parti firmata in data 27.03.2012, ha assegnato all'IRCCS "Saverio de Bellis" la somma di euro 320.000,00 a carico dello stanziamento del capitolo 7211, p.g.1, dell'anno finanziario 2011, per il progetto "Studio delle variazioni della flora intestinale in soggetti operati per cancro del colon retto sottoposti a chemio e dieta prevenzione. Dieta Mediterranea microbiota intestinale e recidive di cancro colo rettale", con l'acquisto delle apparecchiature e strumenti in esso riportati.

CHE la Regione Puglia, giusta deliberazione della Giunta Regionale n.1389 del 10/07/2012 ha cofinanziato l'IRCCS "Saverio de Bellis" per un importo di Euro 395.446,15 finalizzato all'acquisto di attrezzature per la diagnosi e cura di patologia oncologica riferite alla realizzazione del progetto di ricerca "Studio delle variazioni della flora intestinale in soggetti operati per cancro del colon retto sottoposti a chemio e dieta prevenzione. Dieta Mediterranea microbiota intestinale e recidive di cancro colo rettale".

CHE il CNR è Ente pubblico nazionale di ricerca che si prefigge di svolgere, promuovere, diffondere, trasferire e valorizzare attività di ricerca nei principali settori di sviluppo delle conoscenze e delle loro applicazioni per lo sviluppo scientifico, tecnologico, economico e sociale del Paese.

CHE per la realizzazione dei propri compiti istituzionali, l'IBBE-CNR collabora con Università e con enti di ricerca nazionali ed internazionali, pubblici e privati, e stipula Convenzioni in materia di studio, ricerca e servizi, promuove e provvede alla formazione ed alla diffusione della cultura nei settori istituzionali, avvia, coordina e realizza progetti finalizzati all'utilizzo di laboratori scientifici per studi ad alto livello, promuove il trasferimento delle conoscenze e delle tecnologie acquisite in campi interdisciplinari di interesse diffuso.

CHE l'IBBE-CNR, e per esso il gruppo di ricerca coordinato dal Prof. Pesole conduce attività di ricerca e possiede un consolidato know-how nel campo della Biodiversità molecolare ed in particolare dell'analisi metagenomica e funzionale con l'ausilio di metodologie di sequenziamento massivo e analisi di bioinformatica

dei dati al fine di determinare la composizione del microbioma di specifici campioni clinici isolati da matrici diverse.

CHE l'IRCCS è interessato ad avviare con l'IBBE-CNR una collaborazione al fine di incrementare ed approfondire le conoscenze tecnico-scientifiche utili alle tecnologie di sequenziamento massivo con l'obiettivo di mettere a punto laboratori di sequenziamento genomico all'interno della propria Struttura.

TANTO PREMESSO

Si conviene e si stipula quanto segue:

ART.1

Oggetto del Contratto

L'attività di collaborazione scientifica oggetto del presente contratto mirerà a:

1. Mettere a punto nell'IRCCS "S.de Bellis" un laboratorio adeguato per studi ad alto livello del microbiota intestinale;
2. Progettare gli studi clinici in condizioni patologiche dell'apparato digerente;
3. Trasferimento di know-how e conoscenze dal CNR-IBBE all'IRCCS "S. de Bellis" nel campo della metagenomica del microbioma;
4. Formazione di addetti opportunamente selezionati dalle parti che potranno liberamente accedere ai laboratori del CNR-IBBE e dell'IRCCS "S. De Bellis".
5. Consolidare le basi tecniche per la ricerca di alto livello del settore, l'expertise del laboratorio potrà essere disponibile per i ricercatori in altri settori diversi della gastroenterologia.

Nel corso dello svolgimento dell'attività le Parti potranno concordare per iscritto, nel rispetto dei termini di cui all'art. 7, eventuali aggiornamenti e/o modifiche alla programmazione delle attività che si rendano opportuni o necessari per il miglior esito delle attività stesse, o che siano suggeriti dalla natura dei risultati nel frattempo conseguiti, provvedendo contestualmente ad aggiornare l'Appendice A ed eventualmente a concordare, sempre per iscritto, la modifica dell'impegno economico, ove previsto.

ART.2

Luogo di svolgimento delle attività e Responsabili dell'accordo di collaborazione

2.1 Le attività di ricerca oggetto del presente contratto saranno svolte presso il CNR-IBBE e presso l'IRCCS "S.de Bellis". Le parti si danno reciprocamente atto che, allo scopo di favorire lo svolgimento delle attività ed il raggiungimento degli obiettivi, si concede l'accesso reciproco ai laboratori ed alle strutture ai Responsabili ed al personale coinvolto nelle attività. Il personale di una delle due parti che si rechi presso la sede dell'altra sarà tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari, di sicurezza, di tutela del segreto industriale e di protezione sanitaria previsti dalle leggi e/o dalle disposizioni interne della parte ospitante.

2.2 I responsabili tecnico-scientifici dell'attività saranno rispettivamente:

Per l'IRCCS "S.de Bellis" referente il Prof.Dott. Antonio Francavilla, Direttore Scientifico

Per l'IBBE – CNR referente il Direttore, Prof. Graziano Pesole

L'eventuale sostituzione del referente di una delle parti, dovrà essere comunicata ed approvata dall'altra parte.

ART.3

Strutture, attrezzature e risorse messe a disposizione della ricerca

Per l'attuazione delle attività di ricerca scientifica individuate all'art. 1 e di ulteriori nuove attività di ricerca che dovessero essere individuate, le due strutture metteranno a disposizione risorse umane, strumentali, infrastrutturali e finanziarie come di seguito dettagliato:

l'IRCCS si impegna a:

- realizzare un laboratorio dedicato allo studio del microbioma, dotato di strumenti avanzati per l'estrazione e l'analisi di acidi nucleici da campioni clinici di diversa natura e di un apparato di sequenziamento di nuova generazione appropriata (Illumina MiSeq);
- una piattaforma bioinformatica per lo storage e l'analisi dei dati
- mettere a disposizione proprio personale tecnico-scientifico e a formare nuove unità di personale attraverso borse di studio

l'IBBE-CNR si impegna a:

- mettere a disposizione personale tecnico-scientifico e il relativo know-how inerente lo studio del microbioma con approcci di metagenomica;

- 7) contribuire a formare il personale tecnico-scientifico che l'IRCCS "De Bellis" metterà a disposizione, anche presso la propria sede.

Il personale afferente all'IBBE- CNR potrà svolgere la propria attività di ricerca presso l'IRCCS "S. de Bellis" e viceversa, per periodi di tempo limitati ed in funzione delle necessità progettuali, a seguito di specifiche autorizzazioni dei responsabili delle rispettive strutture di appartenenza e secondo quanto indicato nell'Appendice A.

Inoltre, nell'ambito e per la durata del presente Contratto di Collaborazione, l'IRCCS "S. de Bellis" e l' "IBBE- CNR" potranno stipulare *Accordi Specifici* per:

- a) La condivisione di risorse di calcolo anche attraverso comuni piani di investimento;
- b) La condivisione delle risorse di laboratorio anche attraverso comuni piani di investimento;
- c) Il reclutamento di personale dedicato a comuni e specifici programmi ed attività di ricerca;
- d) Iniziative comuni di formazione scientifica e professionale.

Per lo svolgimento di ciascuna attività di cui ai punti elencati le parti stabiliranno, attraverso detti Accordi Specifici, le forme di collaborazione, le risorse umane, strumentali e finanziarie messe reciprocamente a disposizione, il Responsabile scientifico per ciascuna Parte. Un apposito Comitato Tecnico Scientifico composto da 4 membri (2 per l'IRCCS e 2 per l'IBBE) sarà costituito per valutare l'attuazione delle attività di ricerca e stabilire Accordi specifici per la prosecuzione delle attività.

ART.4

Proprietà Intellettuale dei Risultati e pubblicazioni scientifiche

4.1 Ciascuna Parte resta proprietaria delle conoscenze di cui dispone e che, gratuitamente, vengono messe a disposizione delle attività di ricerca di cui all'art. 1, per le sole attività di ricerca suddette e per il tempo necessario allo svolgimento delle attività stesse.

4.2 Nel caso di Risultati sviluppati congiuntamente la titolarità sarà comune tra le parti e le quote di titolarità verranno determinate in relazione al contributo apportato da ciascuna parte all'attività che ha condotto a tali risultati, in termini sia di contributo inventivo degli autori che di strumentazione e finanziamento. Le Parti convengono di definire in dettagliati e successivi accordi le quote di titolarità e le modalità per ripartire gli oneri relativi alla eventuale protezione dei diritti di proprietà intellettuale, fatto salvo il diritto dei ricercatori che hanno partecipato all'invenzione ad essere riconosciuti autori dell'invenzione medesima.

4.3 Nel rispetto delle finalità delle parti indicate in premessa, qualora una delle parti intenda procedere ad una qualsivoglia pubblicazione scientifica che avesse per argomento totale o parziale l'attività oggetto del presente Contratto, essa dovrà darne comunicazione scritta, anche in forma telematica all'altra parte al fine di ottenere il preventivo consenso scritto di quest'ultima alla pubblicazione medesima.

In assenza di una o più risposte esplicite, da comunicare per iscritto anche in forma telematica entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta avanzata dalla parte interessata, la predetta richiesta si intenderà approvata.

Qualora la parte ricevente esprima un parere negativo in merito alla richiesta di pubblicazione per esigenze di tutela della IPR contenuta nel testo proposto, la pubblicazione della parte richiedente verrà rimandata fino alla data di deposito e/o di registrazione di detta IPR. In tutti gli altri casi, entro 10 giorni dalla richiesta di pubblicazione, la parte ricevente dovrà fornire per iscritto, anche in forma telematica, tutte quelle modifiche e/o integrazioni al testo necessarie per consentirne la sua divulgazione.

4.4 Le parti si impegnano nell'ambito di comunicati stampa, articoli, presentazioni e, più in generale, di ogni altra forma di divulgazione scientifica riguardante - anche solo parzialmente - i risultati scientifici scaturiti dalle attività di ricerca oggetto della collaborazione tra le parti, a riferire che i risultati raggiunti derivano da ricerche condotte congiuntamente tra le parti stesse.

ART.5

Oneri

Per lo svolgimento della ricerca oggetto della collaborazione di cui al presente Contratto, gli oneri finanziari riferiti ai ricercatori impegnati restano a carico della struttura di appartenenza salvo quanto stabilito in accordi di collaborazione per progetti specifici.

ART.6

Copertura assicurativa

Ciascuna parte garantisce la copertura assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità civile verso terzi del proprio personale che, in virtù del presente contratto di collaborazione, verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività.

ART.7

Durata del Contratto

Il presente Contratto di collaborazione entra in vigore dalla data della sua stipulazione e avrà la durata di 3 (tre) anni, eventualmente rinnovabili per un ulteriore periodo di 3 (tre) anni mediante consenso scritto delle Parti.

ART.8

Recesso e risoluzione

Le parti hanno la facoltà di risolvere il presente Contratto prima della sua scadenza previo preavviso di 6 (sei) mesi, con atto scritto.

La risoluzione non ha effetto retroattivo e non incide sull'attività di ricerca già eseguita in regime di convenzione. Resta inteso che gli eventuali *Accordi Specifici* in vigore al momento del recesso rimangono validi fino alla naturale scadenza.

ART.9

Controversie

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dal presente contratto di collaborazione scientifica. Le parti, fin da ora, eleggono come Foro competente, per tutte le controversie derivanti dall'interpretazione e dall'esecuzione del presente contratto, il Foro di Bari.

ART.10

Registrazione

Il presente accordo viene redatto in duplice copia, sarà perfezionato mediante invio a mezzo posta; è soggetto ad imposta di bollo in caso d'uso (art.24, Tariffa A, Parte seconda- DPR 26 ottobre 1972, n.642 e successive modificazioni) ed è, agli effetti fiscali, soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art.1, Tariffa - Parte seconda allegata al DPR 26 aprile 1986, n.131 e successive modificazioni; il pagamento della imposta di registro graverà sulla parte richiedente la registrazione fiscale.

ART.11

Tutela del segreto


Le parti si impegnano a conservare e a far conservare al proprio personale coinvolto nelle attività oggetto del presente contratto il più scrupoloso segreto su tutto ciò che costituisce i risultati della ricerca nonché su eventuali dati autonomamente rilevati, trasmessi ed elaborati nell'ambito della presente collaborazione.

Gli obblighi di cui sopra sopravvivranno al completamento delle attività ed alla conseguente estinzione del presente contratto. Essi cesseranno di essere efficaci quando le informazioni diventeranno di pubblico dominio per fatti non imputabili alle Parti e/o alle persone impiegate nell'esecuzione del presente contratto e comunque decorsi 3 (tre) anni dalla cessazione del contratto medesimo.

Letto, approvato e sottoscritto


Per l'Istituto di Biomembrane e Bioenergetica del CNR

IL DIRETTORE


(Prof. Graziano Pesole).....

Per l'Ente Ospedaliero Specializzato in
Gastroenterologia IRCCS "Saverio de Bellis"

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Nicola Pansini).....

IL DIRETTORE SCIENTIFICO

(Prof.Dott.Antonio Francavilla).....

Accordo di Collaborazione

IRCCS " S. de Bellis " e IBBE-CNR

Appendice A.

NORME PER L'OSPITALITÀ DI PERSONALE

Nel quadro dell'Accordo di Collaborazione tra IRCCS " S. de Bellis " e IBBE-CNR di cui il presente documento (Appendice A) è parte integrante.

si conviene quanto segue

Art. 1

IRCCS " S. de Bellis " e IBBE-CNR, nell'ambito della attività svolta in collaborazione, si impegnano ad accogliere presso le rispettive strutture, su proposta dell'altra parte, il personale strutturato, soggetti in formazione (laureandi, tirocinanti), in borsa di studio, contratto o assegno di ricerca. L'ente che invia il proprio personale (strutturato, in borsa di studio, contratto o assegno) viene qui denominato "ente proponente". L'altro ente è denominato "ente ospitante". I soggetti titolari di borsa di studio, contratto, assegno o similari, vengono d'ora in poi qui denominati "soggetto ospitato".

Art. 2

L'attività del " soggetto ospitato " è seguita e verificata da un tutor scelto dall'" ente proponente" sulla base dell'attività di ricerca che il "soggetto ospitato " deve svolgere nell'interesse della ricerca in collaborazione. Per quanto riguarda il personale strutturato ospitato, l'accesso alla sede, alle risorse dell'Istituto ospitante e l'attività di ricerca si intendono continue nell'ambito della collaborazione con il personale strutturato dell'Istituto ospitante.

Art. 3

L'accesso ai locali e alle strutture dell' "ente ospitante" da parte del "soggetto ospitato " è consentito ai soli fini dell'effettuazione dell'attività concordata tra IRCCS " S. de Bellis " e IBBE-CNR e comunque sulla base dei progetti di ricerca oggetto della collaborazione.

Durante lo svolgimento dell'attività, il " soggetto ospitato " è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal proprio contratto / assegno / borsa di studio,
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro e le specifiche norme comportamentali vigenti all'interno dell'ente ospitante;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento dell'attività;
- attenersi alle indicazioni fornite dai tutors (designati da IRCCS " S. de Bellis " e IBBE - CNR).

Art. 4

L' "ente ospitante " si impegna a garantire ai "soggetti ospitati" le condizioni di sicurezza e di igiene nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza, sollevando da qualsiasi onere l'ente proponente.

Art. 5

Il "soggetto ospitato" (vedi Art. 1) deve essere assicurato contro gli infortuni sul lavoro mediante le condizioni previste dalla legge, altrimenti dovrà munirsi di apposita polizza assicurativa stipulata presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento dell'attività l' "ente ospitante" si impegna a contattare tempestivamente l'" ente proponente".

Art. 6

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire che i dati personali comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente Accordo di Collaborazione, siano trattati esclusivamente per le finalità della Collaborazione mediante consultazione, elaborazione manuale e/o automatizzata. Inoltre, per i fini statistici, i suddetti dati, trattati esclusivamente in forma anonima, potranno essere comunicati a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte contrattuale a cui si riferiscono. Titolari dei dati personali per quanto concerne il presente articolo, sono rispettivamente IRCCS " S. de Bellis " e IBBE-CNR . Le parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dal D.Lgs 196 del 30 Giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Data

Per l'Istituto di Biomembrane e Bioenergetica
Consiglio Nazionale delle Ricerche
IL DIRETTORE
(Prof. Graziano Pesole)

Per l'Ente Ospedaliero Specializzato in Gastroenterologia
IRCCS "Saverio de Bellis"
IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Nicola Panisni)

Firma per presa visione ed accettazione
del soggetto ospitato



**Ente Ospedaliero Specializzato in Gastroenterologia
"Saverio de Bellis"**

Istituto Nazionale di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico
Ente di diritto pubblico D.M. del 31-3-1982

C.F. - P.IVA: 00565330727

via Turi, 27 70013 Castellana Grotte - Bari



Regione Puglia

ISTITUTO CERTIFICATO EN UNI ISO 9001:2000 n°IQ-1208-14



Il Direttore Scientifico: Prof.Dott. Antonio Francavilla

Reg. n. 539/dsc

Castellana Grotte,

Alla c.a.

Prof. Graziano Pesole

Direttore Istituto di Biomembrane e

Bioenergetica

Consiglio Nazionale delle Ricerche

Via Amendola 165/A

B A R I

IBBE - CNR - IBBE		
Tit.	CI	F.
N. 0000023		10/01/2013



Caro Pesole,

ti comunico che in data 13 del mese di dicembre 2012 giusta deliberazione n.621 è stata approvata da questo Ente la deliberazione recante ad oggetto: " Delibera n.556 del 02.11.2012 " Convenzione con l'Istituto di Biomembrane e Bioenergetica CNR di Bari"- Modifica disciplinare"

Allegato alla presente . ti invio, in originale ed in duplice copia, il contratto di collaborazione scientifica pregandoti di restituire una copia, debitamente sottoscritta nella parte di vostra competenza.

Cordiali saluti.

IL DIRETTORE SCIENTIFICO
(Prof.Dott. Antonio Francavilla)

Fmg/dsc